



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO
Codice Fiscale 00347880163
Via Marconi, 6, 24060, Sovere (BG)
Telefono n. ° 035 981107 - Fax n. ° 035 981762
info@comune.sovere.bg.it - www.comune.sovere.bg.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani in questo Comune, in virtù di quanto previsto dall'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

ART. 2 FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e dei rifiuti da avviare allo smaltimento si impone in maniera sempre più urgente. Pertanto si individuano le seguenti finalità primarie del Comune:

- assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica, sostenibile ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla riduzione dei rifiuti con sistemi di gestione adeguati alla normativa vigente;
- considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi secondo le corrette modalità nel rispetto delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati.
- prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate al sistema integrato di raccolta.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e il soggetto che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
oppure
 - 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;oppure
 - 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;oppure
 - 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;
 - 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

p) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

q) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

r) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

t) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: il Comune o ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.

u) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

v) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

ART. 4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. La gestione dei rifiuti, è condotta nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità perseguendo la riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale mediante la promozione delle attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero che siano compatibili alle dimensioni ed all'economia della gestione.

2. La gestione del servizio di nettezza urbana attua la raccolta differenziata dei rifiuti, in modo che il consumatore conferisca al servizio pubblico i rifiuti raggruppati per frazioni merceologiche e

sia assicurata, nel complesso, il raggiungimento dei minimi di raccolta specifica previsti dalle normative vigenti

ART. 5 CLASSIFICAZIONE

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (Art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

ART. 6 ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore sia in possesso delle prescritte autorizzazioni.

ART. 7 DIVIETO DI ABBANDONO

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

ART. 8 OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

E' istituita la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalle attività domestiche (rifiuti urbani) e dei rifiuti assimilabili agli urbani; oggetto della raccolta differenziata sono i seguenti:

- a) imballaggi primari da qualsiasi materia costituiti (vetro, alluminio, plastica, metallo, carta, cartone, ecc.);
- b) imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio;
- c) carta e cartone;
- d) pile e batterie esauste;
- e) rifiuti di natura organica umida;
- f) prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati;
- g) rifiuti da prodotti etichettati T e/o F e relativi contenitori;
- h) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
- i) tessuti, calzature e prodotti da abbigliamento messi a rifiuto;
- j) lampade fluorescenti e più in generale a scarica e tubi catodici;
- k) oli minerali, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori
- l) oli, grassi vegetali e animali e residui della cottura di alimenti;
- m) rifiuti ingombranti;
- n) rifiuti inerti;
- o) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed altri luoghi pubblici.

ART. 9 GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

- 1) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate successivamente nel presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:
 - conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
 - spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati,
- 2) trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico sanitarie vigenti

3) riutilizzo riciclaggio e recupero per la maggior parte possibile dei rifiuti prodotti

4) smaltimento di quanto non recuperato dalla raccolta differenziata secondo le normative vigenti

La gestione è effettuata, ai sensi dell'art. 198 co.1 D.Lgs.3 aprile 2006 dal Comune di Sovere, salvo quanto previsto dal successivo art. 40.

ART. 10 ZONE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

La zona di raccolta dei rifiuti urbani nel quale il servizio è gestito in regime di privativa è costituita: dalle superfici del centro abitato, dalle frazioni, dai nuclei abitati, dagli insediamenti sparsi ed evidenziati in altro colore nonché dalle abitazioni isolate tenute a conferire i rifiuti nel più vicino punto di raccolta.

ART. 11 MODALITÀ DELLA RACCOLTA

Il servizio della raccolta avviene secondo le seguenti modalità:

- frazione umida: mediante il ritiro al piano stradale dei contenitori forniti dal Comune a titolo di comodato gratuito posti nelle immediate vicinanze dell'ingresso civico o raggruppati sulla pubblica via (senza creare ingombro alla circolazione come da Regolamento di Polizia Urbana); per le vie troppo strette o per i vicoli all'innesto della via di passaggio e raccolta più vicina; per le aree non ricomprese nel perimetro del centro abitato (case sparse, isolate) presso i punti di raccolta;

Il Comune per i condomini potrà imporre l'utilizzo di contenitori di maggiori dimensioni.

il materiale della frazione umida dovrà essere racchiuso in un sacchetto biodegradabile del tipo Mater-bi;

il contenitore dovrà recare l'intestazione del capo famiglia.

- frazione secca (sacco viola), plastica (sacco giallo), carta e cartone: con le medesime modalità della frazione umida, posizionando i sacchi chiusi e i materiali ben imballati secondo le indicazioni del precedente comma

- vetro: mediante l'utilizzo di apposite "campane" posizionate nel territorio

- lattine e scatolame: mediante l'utilizzo di appositi "contenitori" posizionati nel territorio comunale

- pile: mediante appositi contenitori

- farmaci scaduti: mediante apposito contenitore.

Tutti gli altri rifiuti provenienti dalle civili abitazioni dovranno essere convogliati presso l'apposito centro di raccolta sovracomunale sito in Costa Volpino località S. Martina o presso l'apposita stazione di raccolta che potrebbe essere individuata dalla Giunta.

Per i rifiuti la cui produzione annua sia inferiore, per singola utenza, a 200 quintali, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.

Per i rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente, la raccolta è organizzata separatamente, ricorrendo alla installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza, anche di tipo "scarrabile" a seconda dell'entità dei rifiuti prodotti.

Nel caso di uso dei contenitori più capienti, il gestore del servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio, programmando in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.

ART. 12 PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

I contenitori (sia quello singolo familiare che quello condominiale) andranno periodicamente lavati e disinfettati a cura del detentore.

Nel caso di fuoriuscita dei rifiuti l'utente, dovrà provvedere alla pulizia del suolo pubblico.

Nel caso in cui la fuoriuscita dei rifiuti avvenga durante la fase di raccolta per colpa dell'esecutore del servizio, la pulizia sarà a carico di quest'ultimo.

ART. 13 ATTIVITÀ VIETATE

1. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

2. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore per l'umido, rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.

3. È vietato immettere nel contenitore della frazione umida e nei diversi sacchi (giallo e viola) rifiuti diversi da quelli ai quali siano eventualmente destinati.

4. E' vietato depositare i rifiuti della frazione umida nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio.

Sono inoltre vietati tutti i comportamenti non conformi al regolamento di Polizia Urbana del Comune.

ART. 14 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEI BENI DUREVOLI E DEGLI SFALCI E DELLE POTATURE

I rifiuti ingombranti sono conferiti a cura del produttore al luogo di raccolta presso la/le stazione/i di conferimento individuata/e

Gli sfalci e le potature dei giardini sono conferiti a cura del produttore al luogo di raccolta presso la stazione di conferimento individuata

I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.) che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o eventualmente presso la stazione di conferimento individuata/e.

E' vietato abbandonare i rifiuti ingombranti, i beni durevoli gli sfalci e le potature su tutto il territorio comunale sia sul suolo pubblico che privato.

ART. 15 PERIODICITÀ DELLA RACCOLTA

1. Su tutto il territorio Comunale la raccolta della frazione umida nel periodo invernale (dal 16 settembre al 14 giugno) verrà effettuata in giorno feriale con cadenza settimanale e nel periodo estivo (dal 15 giugno al 15 settembre) due volte alla settimana in giornata feriale.

Per la frazione secca (sacco viola) la raccolta verrà effettuata in giorno feriale con cadenza settimanale

Per la plastica (sacco giallo) e per carta e cartone la raccolta verrà effettuata in giorno feriale con cadenza quindicinale.

2. Qualora il giorno di raccolta cadesse in giornata festiva, previo avviso fornito con almeno 7 giorni di anticipo, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata al primo giorno feriale utile.

3. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità di cui al presente articolo può essere intensificata con ordinanza sindacale motivata.

ART. 16 ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il gestore del servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

ART. 17 AUTOSMALTIMENTO

Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti della frazione umida, degli sfalci e delle potature può essere effettuato dagli utenti mediante l'utilizzo di appositi composte o concimaie direttamente nell'orto o nel giardino di proprietà.

La possibilità di effettuare l'autosmaltimento della frazione umida e degli sfalci e potature in proprio è subordinata alla presentazione di apposita domanda e sarà assoggettata a verifica periodica.

ART. 18 RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso e sulle rive dei corsi d'acqua, avviene mediante:

- 1) cestini stradali;
- 2) spazzamento del suolo nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani.

ART. 19 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. All'interno delle zone identificate in cartografia come centro urbano, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi e le modalità indicate dai competenti Uffici Comunali.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

ART. 20 CESTINI STRADALI

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici ed assimilati e quelli ingombranti.

ART. 21 SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

1. Lo spazzamento delle foglie ha luogo nelle superfici delle strade, piazze e viali interessati da alberature pubbliche e ricadenti nelle zone in cui è attivo il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie è eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.
3. Il fogliame raccolto è accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento, ovvero, conferito direttamente presso il centro di raccolta, qualora risulti di quantità limitata.
Il fogliame ed i rami provenienti da utenze private è conferito nei punti di raccolta presso il/i centro/i raccolta.

ART. 22 PULIZIA DELLE AREE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato esistenti nei centri abitati sono tenuti puliti ad opera dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati.

ART. 23 LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve comunque essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.
2. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.
3. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura idonea a spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

ART. 24 PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE FONTANE E DELLE CADITOIE STRADALI

1. Il gestore del servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle nonché la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitoli d'onere se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.
3. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare almeno un intervento nell'arco dell'anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

ART. 25 PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AREE PUBBLICHE UTILIZZATE DA PRIVATI

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche mantengono puliti i propri posteggi, raccolgono i rifiuti prodotti e li conferiscono nei contenitori predisposti dal gestore del servizio.
2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente che tramite convenzione col gestore del servizio.

3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico provvedono alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti sono pulite dagli occupanti, ovvero dal gestore del servizio tramite apposita convenzione.

5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade occupate per lavori riguardanti fabbricati. Gli inerti non possono essere depositati sul terreno ma conferiti in specifici contenitori resi disponibili dal gestore del servizio, su richiesta, a pagamento

6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formatisi. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal gestore del servizio che può rivalersi sui responsabili.

ART. 26 SGOMBERO DELLA NEVE

Il servizio è gestito dal Comune che può avvalersi di operatori esterni mediante affidamento di incarico di servizio.

I compiti dell'operatore incaricato del servizio sono:

a) lo spargimento di sabbia e/o miscele saline allorché, anche in assenza di eventi nevosi, le condizioni meteorologiche possano comportare formazione di ghiaccio sulla sede stradale. Tale servizio é effettuato limitatamente alle sedi carreggiabili delle strade comunali più soggette al fenomeno, ed eventualmente in altri punti specifici su richiesta dei competenti Uffici Tecnici Comunali;

b) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;

I frontisti hanno i seguenti obblighi:

a) in caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera loro larghezza, allo spalamento della cunetta stradale e di eventuali caditoie o tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, all'apertura di passaggi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e degli incroci stradali su tutto il perimetro dello stabile da essi abitato o occupato, ammassando la neve in modo che non arrechi disturbo alla circolazione stradale e pedonale. Nel caso di strade sprovviste di marciapiede l'obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un (1) metro dal lato strada

b) nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se si prevede che la temperatura scenda sotto zero, un adeguato quantitativo di sabbia e/o miscele saline al fine di evitare la formazione di ghiaccio;

c) la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico;

d) i proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere tempestivamente alla rimozione di festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti, dalle grondaie, dai balconi, dai terrazzi o altre sporgenze che si protendono sulla pubblica via, sui marciapiedi e cortili interni onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

e) quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve dai tetti, terrazze o in genere qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di rimozione devono essere eseguite garantendo la massima sicurezza, vale a dire delimitando preliminarmente in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 (venti) cm, gli automobilisti devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali fino a quando non sia stata rimossa la neve e

ripristinate le normali condizioni delle carreggiate. Qualora non sia possibile trovare temporanee sistemazioni all'esterno delle carreggiate, i proprietari delle automobili devono rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi dei mezzi addetti allo sgombero e rimozione cumuli di neve.

Eventuali sinistri causati dall'inosservanza delle dovute cautele in tali condizioni meteorologiche non saranno, comunque, imputabili a negligenza dell'operatore incaricato del servizio di sgombero.

ART. 27 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NELLE ZONE ESTERNE AL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. Nelle zone situate fuori dalle zone perimetrale dal Comune ed esterne al servizio di raccolta, i produttori debbono conferire i rifiuti urbani previsti per la raccolta differenziata in uno dei punti di raccolta più prossimi.

Le modalità e le cadenze di conferimento sono le stesse previste per le aree servite.

Per gli altri rifiuti (sfalci, ingombranti) il conferimento dovrà essere effettuato presso il/i centro/i di raccolta individuato/i.

ART. 28 ATTIVITÀ STAGIONALI MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Nelle zone normalmente escluse dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici, in cui si organizzano feste e manifestazioni la raccolta dei medesimi viene effettuata solo nel periodo di durata della manifestazione.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il Servizio provvede a fornire le zone interessate dei contenitori previsti dal presente regolamento per la raccolta dei rifiuti urbani domestici.

In ogni area allestita sono sistemati anche uno o più contenitori per la raccolta differenziata. Tali contenitori possono essere allocati anche in prossimità di centri aggregativi, ristoranti, parcheggi, collettività, ecc.

ART. 29 RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti prodotti all'interno dei cimitero derivano da:

- a) ordinaria pulizia delle aree superficiali e dei viali cimiteriali
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- d) cremazioni.

I rifiuti di cui alla lett. a) sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere conferiti con le modalità legate alla raccolta differenziata. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti di cui alla lett. b, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, sono raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benessere del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.

I rifiuti di cui alla lett. c non possono essere avviati in discarica di prima categoria ma esclusivamente alla termodistruzione oppure al reinterro nello stesso cimitero.

In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, sono raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero e destinati al recupero.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri, I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal servizio di manutenzione comunale.

ART. 30 ANIMALI MORTI (CAROGNE)

Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani (frazione umida) a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna stessa.

Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini ed equini, sono allontanate, previo nulla-osta sanitario, dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione comunale secondo le indicazioni del personale sanitario veterinario responsabile.

ART. 31 SIRINGHE

1. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate rinvenute nelle aree di uso pubblico.
2. La raccolta delle siringhe è effettuata periodicamente tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.
3. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.

ART. 32 AUTOMEZZI

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.
2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.
3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori dei rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

ART. 33 STAZIONI DI TRASFERIMENTO

1. Nel caso in cui, per esigenze di servizio connesse alla tipologia viaria del centro storico, siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi container oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

2. Le stazioni di trasferimento sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

ART. 34 MODALITÀ DELLO SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento dei rifiuti domestici ed assimilati avviene a cura del gestore del servizio attraverso un'attività integrata costituita da:

- un sistema di selezione delle componenti;
- il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima;
- l'avviamento allo smaltimento finale nelle modalità previste dalle normative vigenti.

ART. 35 GESTIONE DEI RIFIUTI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI

Allo smaltimento dei rifiuti non assimilati agli urbani, pericolosi e non pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori o detentori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:

- a) procedere direttamente, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti secondo le normative vigenti;
- b) conferire i rifiuti a soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti,
- c) conferire, previa apposita convenzione, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, verificando i codici europei rifiuti in possesso dei servizi.

La convenzione di cui al punto c) del precedente comma deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.

ART. 36 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

I produttori di rifiuti non assimilabili agli urbani devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.

ART. 37 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"

2. In particolare, la gestione del servizio deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire un'erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

ART. 38 LIVELLI DI RESA DEL SERVIZIO

Il Consiglio comunale individua annualmente il livello qualitativo e quantitativo del servizio di gestione dei rifiuti nonché la sua eventuale espansione sul territorio da applicare nell'anno successivo perseguendo comunque il raggiungimento dell'incremento della raccolta differenziata secondo le disposizioni normative.

ART. 39 INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

Il gestore del servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e l'ufficio per le relazioni con il pubblico.

La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente che ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedono entro 15 giorni a fornire risposta e consegnano tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

Il gestore del servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti ed in generale nella conservazione dell'ambiente.

Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere giudizi e proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

ART. 40 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO

Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente.

I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti iscritte agli albi nazionali ed aventi le caratteristiche previste dalle normative vigenti.

L'atto di affidamento deve tra l'altro contenere:

- a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
- b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- c) l'obbligo della rigorosa osservanza delle tariffe stabilite;
- d) le modalità della vigilanza sul servizio

- e) il canone dovuto per l'affidamento;
- f) i corrispettivi dovuti dall'affidatario per gli immobili e per gli impianti eventualmente cedutigli dal Comune;
- g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione alla scadenza del contratto per il trasferimento al Comune degli immobili, degli impianti e relative pertinenze;
- h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i) i casi di decadenza e di revoca;
- j) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati.

ART. 41 COMPITI DELLA GIUNTA

La Giunta, in collaborazione con il gestore, è delegata a stabilire nella cartografia:

- 1- la perimetrazione delle aree del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati degli insediamenti sparsi e delle abitazioni isolate;
- 2- l'individuazione dei punti raccolta del vetro, lattine e scatolame, pile e farmaci scaduti.

ART. 42 SANZIONI

Le violazioni alle altre norme del regolamento sono soggette alle sanzioni contenute nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sovere ovvero dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.